

**PROCEDURA PER LA  
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI  
(WHISTLEBLOWING)**

**Abiogen Pharma S.p.A.**

### 1. SINTESI E SCOPO

La presente procedura ha la finalità di disciplinare le modalità di segnalazione degli illeciti o irregolarità in ambito aziendale con l'obiettivo di tutelare il soggetto che effettua le già menzionate segnalazioni.

Ulteriori obiettivi della presente Procedura "Whistleblowing" possono sintetizzarsi in:

- definire e formalizzare la procedura di segnalazioni stabilendo termini e responsabilità nel processo di segnalazione degli illeciti;
- definire le regole che è necessario osservare al fine di garantire la riservatezza del segnalante, degli altri soggetti coinvolti e la segnalazione stessa;
- definire il ruolo del soggetto destinatario delle segnalazioni;
- promuovere, all'interno della Società, una cultura fondata sulla responsabilità e sull'etica, nella convinzione che la partecipazione attiva e il coinvolgimento di tutti i dipendenti/collaboratori siano parte fondamentale del processo di sviluppo della Società;
- consentire alla Società di essere tempestivamente informata su fatti o condotte contrari ai principi etici perseguiti, al fine di un sollecito intervento, nonché di individuare e gestire possibili carenze nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

#### 1.1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente procedura fa riferimento al nuovo D.lgs n.24 del 10/03/2023 attuativo della Direttiva UE 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Il decreto in questione ha altresì modificato l'art.6 del d.lgs.231/01 definendo i punti fondamentali di collegamento fra le due normative.

Ai fini della redazione del presente documento sono state inoltre considerate le *Linee Guida di ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*, approvate con delibera n.311 del 12 luglio 2023.

### 2. CAMPO DI APPLICAZIONE / DESTINATARI

La procedura si applica esclusivamente alla Società **Abioten Pharma S.p.A.** (d'ora in poi anche "Abioten Pharma", "Abioten" o "la Società").

Il presente documento ha decorrenza dalla data di emissione ed ha validità pari a 3 anni, salvo incorra la necessità di apportare variazioni e/o integrazioni o di emettere procedure sostitutive.

La presente procedura si applica a tutte le segnalazioni ricevute.

Si ricorda che il D.Lgs. 24/2023 prevede che le violazioni oggetto di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica devono riguardare:

- Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001;
- Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE ed atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE o riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali.

Qualora l'oggetto della segnalazione non dovesse rientrare nelle casistiche sopra indicate la struttura individuata per la gestione delle segnalazioni di cui si dirà in appresso dovrà tempestivamente attivarsi per inoltrarla

all'Amministratore Delegato o, nel caso di segnalazioni relative alla UNI/PdR 125:2022 (parità di genere), al Comitato Guida.

Dal lato soggettivo, la presente procedura si applica a:

- a) ai lavoratori subordinati di Abioten, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ivi compresi i lavoratori in somministrazione, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
- b) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- c) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi ivi compresi i lavoratori e i collaboratori di società appaltatrici;
- d) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- e) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- f) gli azionisti (se persone fisiche) e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

Si rammenta che la tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi: 1) quando il rapporto giuridico di cui al comma 3 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; 2) durante il periodo di prova; 3) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Si rammenta che le misure di protezione si applicano anche:

- a) ai facilitatori; b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

Considerate le finalità della presente procedura, la riservatezza dell'identità del segnalante e di tutti i soggetti coinvolti viene garantita sin dalla ricezione e in ogni successiva fase della relativa gestione. Per maggiori dettagli sul tema della tutela della riservatezza si rinvia all'Allegato 1.

### 3. RIFERIMENTI

La presente procedura fa riferimento ai seguenti documenti correlati:

- Sistema di deleghe e procure aziendali
- Codice Etico
- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/2001
- Linee Guida, Procedure Quadro ed Operative aziendali (con particolare riferimento ai punti di controllo relativi al MOG)

### 4. DEFINIZIONI

#### a) Procedura di segnalazione (*Whistleblowing*)

Procedura di gestione della segnalazione come di seguito definito.

#### b) Canale Interno

Canale di segnalazione interno predisposto dalla Società, idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e del segnalato, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, anche tramite il ricorso alla crittografia.

#### c) Segnalante (*Whistleblower*)

La persona fisica che effettua la segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo: sono quindi ricompresi nella definizione tutti i soggetti che si trovino anche solo temporaneamente in rapporti lavorativi con Abiogen, pur non avendo la qualifica di dipendenti (come i volontari, i tirocinanti, retribuiti o meno) e, seppur a determinate condizioni, coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con Abiogen (in fase di trattative precontrattuali) nonché coloro il cui rapporto sia cessato o che siano in periodo di prova.

#### d) Facilitatore

La persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (a titolo esemplificativo: il collega di un Ufficio diverso da quello di appartenenza del segnalante che assiste quest'ultimo nel processo di segnalazione in via riservata, cioè senza divulgare le notizie apprese, oppure un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste il segnalante in suo nome e per suo conto, senza spendere la sigla sindacale).

#### e) Segnalato/persona coinvolta

La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o come soggetto al quale la violazione è attribuita o come soggetto comunque implicato nella violazione segnalata.

#### f) Struttura di gestione delle segnalazioni (SGS)

Persona o ufficio interno autonomo dedicato alla gestione delle segnalazioni, o soggetto esterno anch'esso autonomo.

### g) Segnalazione

In base a quanto previsto dall'art. 2 del d.lgs.24/2023, per segnalazione si intende la comunicazione scritta od orale contenente le informazioni sulla violazione segnalata.

### h) Conflitto di interessi

Con il termine "conflitto di interessi" si intende qualsiasi situazione nella quale le funzioni interessate nella gestione delle segnalazioni (Responsabile dell'istruttoria) abbiano interessi personali o professionali in conflitto con l'imparzialità richiesta per la loro responsabilità, tali da non consentire la valutazione oggettiva della segnalazione.

### i) Riservatezza su contenuto della segnalazione e identità del segnalato e degli altri soggetti coinvolti

**Abioten** garantisce la riservatezza, oltre che dell'identità del segnalante e di tutti i soggetti che godono delle stesse tutele, anche di qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.

### j) Tutela della privacy

La presente procedura di gestione delle segnalazioni è stata realizzata avendo come riferimento l'obiettivo di tutelare la privacy dei soggetti coinvolti nelle segnalazioni, nel rispetto dei principi sanciti dal GDPR.

**k) Organismo di Vigilanza (OdV):** previsto dall'art. 6 del D.lgs. 231/2001, è l'Organo che ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché sull'aggiornamento dello stesso.

## 5. MODALITÀ OPERATIVE

### 5.1 Introduzione

La Società **Abioten Pharma S.p.A.** si è dotata della presente procedura al fine di assicurare il rispetto della legalità e dei principi di correttezza e trasparenza, nonché della riservatezza dei soggetti e del contenuto della segnalazione.

## 6. ATTIVITÀ OPERATIVE PRELIMINARI

### 6.1 Individuazione della Struttura di Gestione delle segnalazioni

Alla luce dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 24/2023, la Struttura di Gestione delle Segnalazioni (da ora in poi SGS) individuata da **Abioten Pharma** è la Società **Siquam SRL**, nelle persone della dott.ssa Martina Santoni e del dott. Luca Ciurli.

### 6.2 Individuazione delle forme di segnalazione e degli strumenti di comunicazione

In base all'art. 4, comma 3 del D.Lgs. 24/2023, le segnalazioni possono essere effettuate:

- In forma scritta, vale a dire:
  - Con modalità cartacea (posta tradizionale, a specifico indirizzo dedicato con l'indicazione di RISERVATO gestito dalla Struttura di Gestione delle Segnalazioni);
  - Con modalità informatica (tramite specifico indirizzo mail, esterno al dominio della società o mediante specifico indirizzo Pec, gestito dalla SGS, oppure attraverso il ricorso ad una specifica piattaforma informatica esterna, che rimanda le segnalazioni in maniera anonima alla SGS).
- In forma orale, ossia:
  - Attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale;
  - Ovvero su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

### 6.3 Definizione delle modalità di gestione delle segnalazioni anonime

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

Le segnalazioni anonime sono equiparate a segnalazioni ordinarie, se circostanziate. Qualora la Struttura di Gestione delle Segnalazioni di **Abioten** riceva segnalazioni anonime attraverso i canali previsti, esse verranno considerate alla stregua di segnalazioni ordinarie.

Nei casi di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni le si applicano ugualmente le misure di protezione per le ritorsioni.

### 6.4 Descrizione delle modalità di segnalazione adottate da Abioten Pharma S.p.A

#### (a) Canale informatico

Con riferimento alle forme di segnalazione previste al paragrafo 6.2., per quanto concerne il canale informatico la Società ha scelto di adottare una piattaforma dedicata, Parrot Whistleblowing. Per le specifiche modalità di invio della segnalazione si rimanda al documento allegato alla presente procedura (All.2).

#### (b) Posta tradizionale

Le segnalazioni possono altresì essere trasmesse per mezzo di posta tradizionale. In questi casi, affinché **Abioten**, per il tramite della SGS, possa assicurare la corretta gestione della segnalazione stessa è opportuno che il segnalante utilizzi due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che deve essere indirizzata come segue:

Si.Qu.Am. SRL  
Via Marco Polo 72  
56031 Bientina (PI)

Apponendo l'indicazione **“SEGNALAZIONE ABIOTEN PHARMA S.P.A. – RISERVATO”**

La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata da parte della SGS in apposito modulo.

#### (c) Canale orale

In aggiunta ai Canali di segnalazione sopra menzionati, la persona segnalante potrà effettuare le segnalazioni interne anche in forma orale attraverso la richiesta di un incontro diretto con la SGS, da organizzarsi entro 7

giorni lavorativi. La richiesta dell'incontro potrà essere effettuata per il tramite dei canali previsti ai punti precedenti sub (a) e (b).

Se la segnalazione interna è effettuata oralmente nel corso di un incontro con la SGS, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura della SGS o del personale di supporto a tale scopo identificato e istruito, mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Qualunque sia il Canale di segnalazione prescelto dalla persona segnalante, la Società garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione interna, nonché del contenuto della segnalazione interna e della relativa documentazione.

**Abioten** si impegna a tutelare la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite in conformità al D.Lgs. 24/2023 o perviene a soggetti diversi da SGS.

### 6.5. La segnalazione inviata ad un soggetto non competente

Nel caso in cui la segnalazione sia presentata ad un soggetto diverso dalla SGS individuata ed autorizzata da **Abioten Pharma**, la segnalazione va trasmessa, entro sette giorni di calendario dal suo ricevimento, alla SGS tramite i canali previsti al paragrafo 6.4, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

### 6.6. Conflitto d'interessi

**Abioten** ha individuato come SGS la Società esterna Siquam, la quale si interfaccia, anche ai fini della gestione dell'istruttoria, alternativamente:

- Con l'Organismo di Vigilanza, nel caso in cui la segnalazione sia attinente a reati previsti dal D.lgs. 231/2001 o a violazioni del Modello 231 adottato dalla Società;
- Con l'AD per la gestione di tutte le altre segnalazioni.

È stato stabilito che sarà compito della SGS gestire le eventuali situazioni di conflitto di interesse che potrebbero generarsi, ricorrendo alternativamente al Collegio Sindacale.

## 7. FLUSSO PROCEDURALE

### 7.1 Presupposti

La presente procedura presume che:

- Il segnalante agisca in buona fede. Il segnalante che effettua volontariamente una segnalazione in malafede può essere soggetto a provvedimenti disciplinari (a titolo esemplificativo: sanzioni conservative, licenziamento, recesso dal rapporto contrattuale, azioni di risarcimento danni, etc);
- La Struttura di gestione delle segnalazioni gestisca in maniera obiettiva, imparziale e riservata le segnalazioni ricevute sia nei confronti del segnalante che del segnalato, coinvolgendo esclusivamente il Responsabile dell'istruttoria, così come definito nella presente procedura.

## 7.2 Invio e monitoraggio di una segnalazione

Ai fini dell'invio delle segnalazioni, il segnalante, utilizza le forme e gli strumenti previsti dal Canale interno predisposto dalla Società. In questa fase il segnalante può essere aiutato dal facilitatore, laddove questo sia stato individuato.

Le segnalazioni devono essere:

- in buona fede: il segnalante ha ragionevole certezza della veridicità di quanto segnala, non ha, cioè, pregiudizi e/o scopo di recare danno a qualcuno e/o di ottenere benefici personali.
- circostanziate: devono consentire di individuare elementi oggettivi ragionevolmente sufficienti per avviare un'istruttoria, a titolo esemplificativo devono contenere:
  - ✓ la descrizione del fatto;
  - ✓ le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati;
  - ✓ le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione.

E' utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

## 7.3 Gestione delle segnalazioni ricevute

La fase di gestione delle segnalazioni è presidiata dalla SGS e si articola in quattro sottofasi:

- Pre-analisi;
- Istruttoria;
- Valutazione ed esito finale;
- Archiviazione.

## 7.4 Pre-analisi delle segnalazioni

La Struttura di Gestione delle segnalazioni al momento in cui riceve una segnalazione all'indirizzo dedicato, ne valuta i contenuti effettuando un primo screening e rilevando da subito quelle palesemente infondate, non circostanziate, riguardanti un oggetto che non è rilevante, calunniose e/o ingiuriose. In ogni caso, entro il **settimo giorno** dal ricevimento della segnalazione, la SGS comunica al segnalante il ricevimento.

### (a) Segnalazioni rilevanti ai fini del Modello 231

Qualora la Struttura di Gestione delle segnalazioni valuti che quest'ultima rappresenta una possibile violazione dei contenuti del Modello Organizzativo e/o attenga ai reati in esso previsti, provvederà a darne immediata notizia all'OdV inviando una mail agli indirizzi di posta personali dei componenti, nel rispetto del principio di minimizzazione del trattamento previsto dal GDPR. L'OdV verrà altresì informato sugli sviluppi dell'istruttoria e sulle azioni che verranno intraprese per accertare la fondatezza della segnalazione.

Stante che all'interno dell'OdV di **Abiogen** è presente un membro che, parallelamente, ricopre un ruolo dirigenziale all'interno della Società, sarà cura della SGS verificare la presenza di eventuali conflitti di interesse riguardanti tale soggetto e prendere le conseguenti decisioni.

Nel caso in cui la SGS rilevasse che il conflitto d'interesse coinvolge l'OdV nella sua interezza, ne darà notizia al Collegio Sindacale.

**(b) Altre tipologie di segnalazioni**

Per la gestione di tutte le altre segnalazioni di violazioni, rientranti nel d.lgs.24/2023 e rilevanti in Abioten, la Struttura di Gestione delle segnalazioni potrà interfacciarsi con l'**Amministratore Delegato**, che è stato individuato in qualità di referente interno della SGS. Sarà cura di quest'ultima garantire che il trasferimento dei contenuti delle segnalazioni avvenga nel rispetto del principio di minimizzazione del trattamento previsto dal GDPR.

Nel caso in cui la SGS rilevi la presenza di eventuali conflitti d'interesse, dovrà effettuare specifica comunicazione al Collegio Sindacale.

Nel caso in cui le segnalazioni riguardino la Parità di Genere, la SGS dovrà comunicare direttamente con il Comitato Guida.

**7.5 Istruttoria delle segnalazioni**

L'istruttoria è l'insieme delle attività finalizzate a verificare il contenuto delle segnalazioni pervenute e ad acquisire elementi utili alla successiva fase di valutazione, garantendo la massima riservatezza sull'identità del segnalato e degli altri soggetti coinvolti, e sull'oggetto della segnalazione. La Struttura di Gestione delle Segnalazioni nel caso lo ritenga necessario, può avvalersi, in accordo con i referenti individuati, della collaborazione di Funzioni aziendali e di figure esterne competenti in base all'argomento della segnalazione. Tale figura, qualora si tratti di questioni pertinenti con il Modello 231, verrà selezionata in accordo con l'OdV; per tutte le altre casistiche con il supporto dell'AD. Sul punto si specifica che non disponendo la SGS di poteri di spesa autonomi, l'incarico con l'eventuale soggetto esterno individuato verrà conferito dalle figure aziendali dotate di adeguati poteri in merito.

La Struttura di gestione delle segnalazioni, o gli eventuali soggetti, adeguatamente autorizzati, che operano di supporto ad essa, nello svolgimento dell'istruttoria possono:

- contattare il segnalante in forma riservata, e richiedere eventuali documenti e/o informazioni integrative;
- interrompere l'istruttoria nel caso in cui venga rilevata l'infondatezza della segnalazione.

**7.6 Valutazione ed esito finale delle segnalazioni**

La Struttura di Gestione delle Segnalazioni effettua le proprie valutazioni sull'esito dell'istruttoria e provvede a darne riscontro al segnalante entro e non oltre 3 mesi dall'avvio. Nel caso in cui la segnalazione risulti fondata, la SGS sintetizza i risultati della propria indagine in uno specifico verbale che viene trasmesso:

- all'Organismo di Vigilanza, nel caso si tratti di segnalazioni inerenti il tema 231;
- all'Amministratore Delegato, in tutti gli altri casi previsti dal d.lgs. 24/2023;
- al Collegio Sindacale, nel caso in cui la SGS avesse rilevato un possibile conflitto d'interesse tra i soggetti di cui sopra.

Tale comunicazione è effettuata anche al fine di applicare i provvedimenti disciplinari previsti dal Sistema Sanzionatorio e/o valutare l'eventuale comunicazione degli eventi alle autorità competenti. Tuttavia, è altresì possibile che gli Enti interni possano essere informati anche in caso di esito negativo, al fine di valutare la possibilità di applicare il Sistema Sanzionatorio al segnalante in mala fede.

Qualora a fronte di una segnalazione emergano gap sul sistema di controllo e gestione dei rischi, sarà compito delle unità aziendali competenti definire le opportune azioni migliorative.

La presente procedura è rappresentata schematicamente nel “Flusso” in allegato (All. 3).

## 8. Definizione delle modalità di gestione della Protezione dei dati personali

Il titolare del trattamento dei dati personali relativi alla Procedura Whistleblowing è individuato nella Società Abiogen Pharma S.p.A. che tratterà i dati personali di tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione nel rispetto dei principi fissati dal GDPR, fornendo idonee informazioni ai soggetti interessati sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà dei soggetti interessati.

Nella gestione delle segnalazioni, e della relativa procedura, il Titolare è coadiuvato dalla SGS, e dalle strutture interne individuate per la gestione dell’istruttoria. Nello specifico la SGS, in quanto soggetto esterno ha ricevuto specifica nomina a “responsabile del trattamento”, ai sensi dell’art. 28 del GDPR; i soggetti interni coinvolti nell’istruttoria operano previa specifica autorizzazione del Titolare e sulla base delle istruzioni da quest’ultimo impartite. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

I soggetti esterni che forniscono servizi strumentali alla gestione delle segnalazioni (es: fornitori della Piattaforma informatica) sono designati quali Responsabile del trattamento ex art. 28 del regolamento (UE) 2016/679. Tali soggetti sono tenuti a fornire garanzie in merito all’adozione di adeguate misure di sicurezza conformi all’art. 32 del regolamento (UE) 2016/679 nonché assicurare un adeguato livello di rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compresa l’applicazione di quanto previsto dal D. Lgs 24/2023 sulla tutela dell’identità del segnalante.

La società assicura che la gestione delle segnalazioni ed il relativo trattamento dei dati ai fini della privacy è dunque effettuato nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, tenuto conto dei principi del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di privacy (GDPR). Nello specifico Abiogen garantisce nello svolgimento di tutta la procedura di:

- fornire al segnalante ed agli altri soggetti coinvolti tutte le adeguate informative sul trattamento dei dati personali;
- trattare i dati personali nel completo rispetto del GDPR;
- effettuare una specifica valutazione di impatto (DPIA) sul trattamento in questione;
- individuare le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato;
- disciplinare i rapporti con i soggetti esterni coinvolti nei processi di trattamento dei dati personali;
- non trattare e/o archiviare dati personali manifestamente non utili al trattamento della segnalazione.

Per quanto riguarda la gestione dell’esercizio dei diritti degli interessati, la normativa europea sulla protezione dei dati personali prevede che, in alcuni casi specifici, la legge nazionale possa limitare la portata degli obblighi del titolare del trattamento e dei diritti generalmente riconosciuti agli interessati in riferimento ai propri dati personali previsti al CAPO III del regolamento (UE) 2016/679 (art. 23 regolamento (UE) 2016/679).

Come stabilito dall’art. 13 comma 3 del D.lgs. 24/2023, nell’ambito delle segnalazioni è prevista una limitazione dei diritti degli interessati ai sensi dell’art.2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; tale limitazione si applica in quanto dall’esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto

alla riservatezza dell'identità del segnalante e delle persone eventualmente coinvolte/menzionate nella segnalazione stessa.

Pertanto, il segnalante può esercitare il diritto di accesso ai propri dati, di rettifica o integrazione, di cancellazione e di limitazione del trattamento con le stesse modalità in cui ha effettuato la segnalazione. Il segnalante, ai sensi dell'art. 77 del regolamento (UE) 2016/679, ha inoltre diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati, nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

L'esercizio dei diritti di cui al CAPO III del regolamento (UE) 2016/679 da parte degli altri soggetti interessati, quali il segnalato o altre persone coinvolte, può essere ritardato, limitato o escluso qualora tale esercizio possa comportare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante come previsto dall'articolo 2-undecies, lett. f del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (in attuazione dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679).

In tali casi, tali soggetti possono esercitare i suddetti diritti tramite il Garante per la Protezione dei dati personali con le modalità di cui all'articolo 160 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali, si prega di prendere visione dell'informativa *whistleblowing* (All.4).

### 9. Divieto di ritorsioni, Sanzioni e Regime di responsabilità

Il Whistleblowing è una misura che consente di rafforzare la diffusione di una cultura dell'etica, della trasparenza e della legalità all'interno di **Abioten**. Tale importante obiettivo può essere raggiunto solo se il soggetto segnalante, oltre ad avere la disponibilità di strumenti per effettuare le segnalazioni ha anche, e soprattutto, la certezza che sarà tutelato al fine di non subire ritorsioni da parte di colleghi o superiori o di rischiare che la propria segnalazione rimanga inascoltata.

Per queste ragioni, il D.lgs. 24 e la Società **Abioten Pharma S.p.A.** prevedono esplicitamente un divieto di ritorsione a tutela del segnalante e degli altri soggetti previsti dalla norma, anche qualora si tratti di ritorsioni soltanto tentate o minacciate, che provocano o possono provocare alla persona/ente, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Affinché si possa configurare una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione è però necessario uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione e la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito, direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante, denunciate o che effettua la divulgazione pubblica.

Ai fini della tutela, nessuna rilevanza assumono invece i motivi personali e specifici che hanno indotto le persone a effettuare la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia. In mancanza del rispetto di tali condizioni generali, la tutela non potrà essere garantita neanche ai soggetti diversi da quello che segnala, denuncia e effettua la divulgazione pubblica qualora, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscano indirettamente ritorsioni.

La Società, nell'adottare la presente procedura, è consapevole delle sanzioni amministrative applicabili dall'ANAC di cui all'art. 21 del D.Lgs. 24/2023.

Sono altresì applicabili sanzioni disciplinari al segnalante in caso di segnalazioni riscontrate come infondate, effettuate con dolo o colpa grave, ovvero quelle manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti.

Le sanzioni disciplinari saranno proporzionate all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati e potranno anche giungere alla risoluzione del rapporto, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle normative di CCNL applicabili.

Soggetta a sanzione contrattuale potrà essere, altresì, la Struttura di Gestione delle Segnalazioni, qualora vi sia stata deficienza nell'applicazione delle misure di riservatezza o omessa valutazione della segnalazione.

Sono analogamente sanzionate anche tutte le accertate violazioni delle misure poste a tutela del segnalante.

### 10. Formazione

La Struttura di Gestione delle segnalazioni di **Abioten** è stata adeguatamente formata per gestire le segnalazioni secondo i principi e le modalità previste dalla presente procedura.

In virtù della circostanza secondo cui la tutela del whistleblower rientra a pieno titolo tra le misure generali di prevenzione della corruzione, la Società **Abioten Pharma S.p.A.** si impegna a garantire una formazione continua e costante, anche e soprattutto in caso di aggiornamenti normativi significativi, tramite lo svolgimento di iniziative di sensibilizzazione e formazione nei confronti:

- Del management aziendale, che deve essere adeguatamente edotto sia sul contenuto della norma, sia su come essa è attuata nella propria azienda (procedura), sia su come trattare le informazioni che dovesse trovarsi a gestire legate ad una segnalazione;
- Dei dipendenti e collaboratori, i quali devono essere formati ed informati su come poter attivare il canale di segnalazione interno e su come e quando poter eventualmente attivare i canali di segnalazione esterna e/o di divulgazione pubblica. Inoltre, tali soggetti devono essere informati sia sulle tutele attivate dall'azienda, sia su come poter essere aggiornati sullo stato di avanzamento delle segnalazioni effettuate.

### 11. Pubblicità

La presente procedura adottata da **Abioten** è resa disponibile a tutti i lavoratori attraverso gli strumenti di comunicazione aziendale: pubblicazione sul sito web aziendale, formazione FAD tramite piattaforma dedicata (Moodle).

### 12. Archiviazione delle segnalazioni

La Struttura di Gestione delle segnalazioni provvede ad effettuare l'archiviazione di tutta la documentazione in specifiche cartelle dedicate, gestite secondo rigidi criteri di riservatezza presso la Società Siquam SRL, che è stata individuata come Struttura di Gestione delle segnalazioni.

La SGS, decorso il termine di cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, resterà in attesa di ricevere indicazioni dalla Società in merito alle modalità di restituzione e/o cancellazione dei dati. Si intende che in caso di restituzione sarà cura della SGS trasmettere solo le informazioni strettamente necessarie riguardanti la segnalazione (ad esempio oggetto, esito, date di riscontro al segnalante etc..).

La Struttura di Gestione delle segnalazioni è altresì tenuta a mantenere aggiornato il registro delle segnalazioni ricevute, avendo cura di indicare ogni volta l'esito al quale è pervenuta.

Se l'attività di istruttoria ha dato esito negativo, la Struttura di Gestione delle segnalazioni provvede comunque ad archiviare la segnalazione illustrando adeguatamente i motivi della valutazione.